



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18/4/2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 138 del 20/12/2010
Modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 28/9/2012

S O M M A R I O

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI.....	1
ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE	1
ARTICOLO 2 - ATTRIBUZIONI.....	1
CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE.....	2
ARTICOLO 3 - ORGANI.....	2
ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA	2
ARTICOLO 5 - IL PRESIDENTE	2
CAPO III - FUNZIONAMENTO	3
ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	3
ARTICOLO 7 - PRIMA RIUNIONE	3
ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.....	3
ARTICOLO 9 - SEDE.....	3
ARTICOLO 10 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 11 - REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 12 - RETRIBUZIONI	3
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI.....	3

Capo I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Desenzano del Garda, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 18.04.2008, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Articolo 2 - Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili;

La Consulta attende alle finalità sottoindicate:

- a) fornisce pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni;
- f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- g) collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili.

Capo II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente.

Articolo 4 - L'Assemblea

- a) Fanno parte dell'Assemblea della Consulta:
 - il Sindaco o suo delegato, per il necessario raccordo istituzionale;
 - n. 5 giovani indicati dai capigruppo consiliari di cui n. 3 indicati dalla maggioranza e n. 2 dalla minoranza;
 - n. 9 giovani appartenenti ad associazioni operanti nel territorio, con priorità per quelle iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni, di cui:
 - n. 3 giovani per le associazioni culturali
 - n. 3 giovani per le associazioni sportive
 - n. 3 giovani per le associazioni di impegno sociale/volontariato.

Previo avviso pubblico, le loro candidature potranno essere avanzate dai rappresentanti legali delle associazioni. In caso di candidature superiori al numero previsto, la scelta verrà effettuata dal Sindaco, sulla base dei curricula pervenuti, privilegiando la parità di genere e la rappresentatività territoriale della consulta.

I membri della Consulta dovranno essere scelti fra giovani di età compresa fra i 16 ed i 25 anni, residenti nel territorio comunale e dureranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, senza decadere al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età.

L'Assemblea è nominata dal Sindaco.

b) Compiti dell'assemblea

L'assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.

I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate oppure 4 assenze consecutive giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Assemblea si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina, facendo riferimento alla categoria dell'associazione o gruppo politico di appartenenza.

Articolo 5 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri nel corso della seduta di insediamento della Consulta.

In tale seduta viene anche eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea il vicepresidente.

a) Competenze

Il Presidente:

- Predispone l'ordine del giorno.

- Convoca e presiede l'Assemblea.

Capo III – FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è convocata almeno 4 volte l'anno con cadenza trimestrale.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa; possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.
- c) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario o i funzionari comunali.
- d) I Consiglieri comunali e gli Assessori possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto e possono proporre argomenti di loro interesse che desiderano sottoporre al parere della Consulta.
- e) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Articolo 7 - Prima riunione

Il Sindaco o suo delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua istituzione.

Articolo 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
- b) L'Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti.

Articolo 9 - Sede

La sede della Consulta è in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti. Svolge pertanto funzione di segretario un dipendente comunale all'uopo preposto

Articolo 10 - Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Articolo 11 - Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea

Articolo 12 - Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti.